

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

LEZIONE 15 OTTOBRE 2024

**LA NAVE E L'AEROMOBILE: DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE,
REGISTRAZIONE, CANCELLAZIONE, NAVIGABILITÀ**

Prof.ssa Fiorenza Prada - a.a. 2024/2025

LA NAVE...

- Qualsiasi costruzione, destinata al trasporto per acqua marittima o interna, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o altro scopo (art. 136 cod. nav.).
- **Definizione finalistica:** viene valorizzata la destinazione di quel bene al trasporto.

Distinzioni

All'interno dell'ampia categoria di nave possiamo operare una distinzione tra:

- ***Navi maggiori o navi alturiere***, destinate alla navigazione in alto mare
- ***Navi minori o navi costiere***, destinate alla navigazione lungo le coste continentali ed insulari dello Stato ad una distanza non superiore a 20 miglia marine, oppure alla navigazione interna
- ***Unità da diporto***, destinate alla navigazione da diporto, ossia alla navigazione per fini sportivi o ricreativi

...E I GALLEGGIANTI

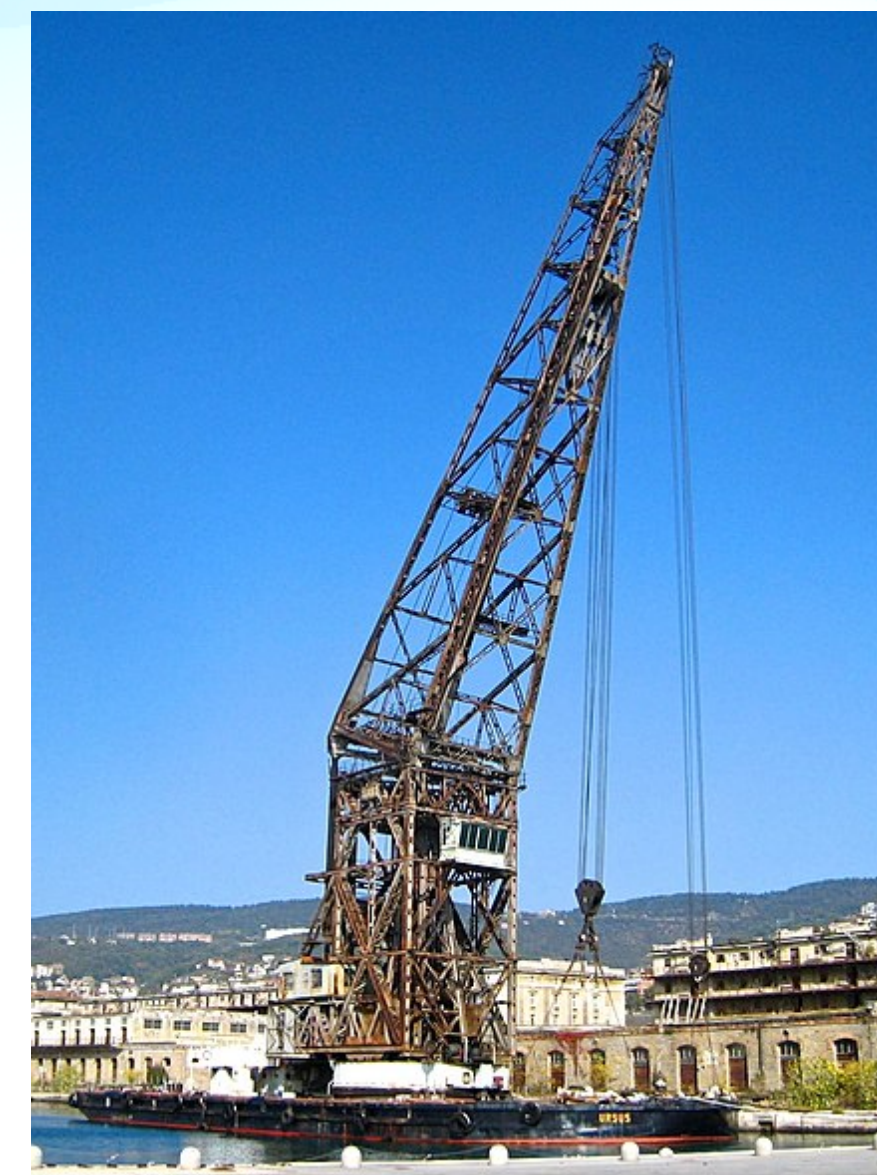
Le disposizioni riferite alla nave si applicano anche ai **galleggianti** mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne

Draghe



Un *battello-draga* in azione durante lavori di escavazione del [porto di Fano](#).

Pontoni



La gru "Ursus" montata su pontone a [Trieste](#).

Chiatte



Esclusioni

Non rientrano nella categoria delle navi e dei galleggianti mobili:

- galleggianti fissi destinati ai servizi della navigazione (come boe, pontili fissi per l'attracco di mezzi nautici);
- edifici galleggianti saldamente assicurati alla riva, che sono a tutti gli effetti dei beni immobili;
- piattaforme *off shore* di estrazione o produzione di petrolio, stabilmente collocate in una certa zona.

L'AEROMOBILE...

- Ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o di cose (art. 743 cod. nav.).
- **Definizione finalistica:** viene valorizzata la destinazione di quel bene al trasporto; in precedenza si valorizzava l'attitudine del bene alla navigazione aerea.
- L'art. 743 cod. nav. non pone alcuna precisazione sul luogo del trasporto: possono essere ritenuti aeromobili anche le macchine solo a spostamento verticale, come gli aerostati.

... E GLI APPARECCHI VDS - UAS

- Sono considerati aeromobili anche gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
- Rientrano, inoltre, nel concetto di aeromobile anche i **droni**, cioè i mezzi aerei che operano autonomamente o sono pilotati a distanza, senza pilota a bordo: propriamente sono definiti UAS (*unmanned aircraft system*) o con acronimo italiano SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto).

Distinzioni

All'interno degli aeromobili possiamo operare una distinzione tra:

- ***Aeromobili di Stato:*** tutti gli aeromobili militari e quelli di proprietà dello Stato, destinati ai servizi istituzionali delle forze di polizia, della dogana, dei vigili del fuoco, della protezione civile o ad altri servizi di Stato;
- ***Aeromobili privati:*** tutti gli altri (definizione in via residuale); vige la regola dell'equiparazione: ove un aeromobile privato sia utilizzato, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale, o voli nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche, esso è equiparato all'aeromobile di Stato.

Elementi di INDIVIDUAZIONE della nave

- **Stazza:** capacità interna della nave e si misura in tonnellate (c.d. volume di carico); distinguiamo tra stazza lorda, che rappresenta all'incirca la capacità totale della nave, e stazza netta, che si ottiene deducendo dalla stazza lorda gli spazi non suscettibili di utilizzazione a fine di trasporto $\neq$ **portata**: esprime il peso totale che la nave può portare col massimo della sua immersione normale (c.d. peso di carico)
- **Nome o numero:** le navi maggiori sono contraddistinte da un nome, che deve essere diverso da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica; le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
- **Luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.**

Elementi di INDIVIDUAZIONE dell'aeromobile

- **Marca di nazionalità:** indica lo Stato nei cui registri è iscritto l'aeromobile
- **Marca di immatricolazione:** composta da un gruppo di quattro lettere

REGISTRAZIONE

- Nave e aeromobile, una volta identificati, devono essere iscritti, registrati.
- *RATIO*: finalità di carattere amministrativo + finalità privatistiche
- NB l'iscrizione della nave è un momento fondamentale: per poter accedere al mercato dei trasporti marittimi, non si richiede che l'impresa di navigazione possieda particolari requisiti, mentre è necessario che utilizzi navi iscritte nel registro di uno Stato.

La registrazione della nave

- Il regime varia a seconda della ***tipologia di nave***:
 - le navi maggiori devono essere iscritte in registri denominati matricole, tenuti dagli uffici di compartimento ove vi è la sede della direzione marittima nel luogo dove il proprietario è domiciliato;
 - le navi minori sono invece iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario;
 - le navi e i galleggianti dedicati alla navigazione interna sono iscritti nei registri, tenuti dagli ispettorati di porto.
- ***Requisiti di nazionalità*** (art. 143 cod. nav.):
 - La nave appartiene, per una quota maggioritaria a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di Paesi UE
 - La nave è in fase di costruzione o proviene da un registro extracomunitario, e appartiene a persone fisiche, giuridiche o ad enti stranieri, che assumono direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assume ogni responsabilità per il suo esercizio.

La registrazione dell'aeromobile

- Gli aeromobili si iscrivono nel registro aeronautico nazionale, tenuto dall'ENAC.
- ***Requisiti di nazionalità*** (art. 756 cod. nav.): l'aeromobile appartiene:
 - allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e a ogni altro ente pubblico o privato italiano o di altro Stato membro dell'UE;
 - ai cittadini italiani o UE;
 - a società costituite o aventi sede in Italia o in altro Stato UE, il cui capitale appartiene in maggioranza a persone fisiche o giuridiche italiane o UE e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato sono cittadini italiani o UE.

Registrazione - nazionalità

La nave o l'aeromobile conseguono la nazionalità per effetto dell'iscrizione nei registri:

- nel settore navale, avvenuta l'iscrizione, alle navi maggiori viene rilasciato l'atto di nazionalità, mentre alle navi minori e ai galleggianti la licenza: il rilascio dell'atto di nazionalità e della licenza dà diritto all'uso della bandiera nazionale;
- nel campo aereo, l'iscrizione al registro aeronautico nazionale, determina la marca di nazionalità italiana ed il rilascio del certificato di immatricolazione da parte dell'ENAC.

La CANCELLAZIONE della nave (art. 163 cod. nav.)

- La nave è perita o si presume perita
- La nave è stata demolita
- La nave ha perduto i requisiti di nazionalità
- La nave è stata iscritta in un registro straniero

All'atto della cancellazione, l'autorità amministrativa ritira i documenti di bordo.

La CANCELLAZIONE dell'aeromobile (art. 760 cod. nav.)

- L'aeromobile è perito o si presume perito
- L'aeromobile è stato demolito
- L'aeromobile ha perduto i requisiti di nazionalità
- L'aeromobile è stato iscritto in un registro straniero

Alla cancellazione, l'ENAC ritira i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

NAVIGABILITÀ

Attitudine del mezzo nautico alla navigazione, attitudine che deriva dal possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in modo che quel mezzo possa compiere la navigazione, a cui è destinato, in **sicurezza**.